

Publicato il 30/10/2019

N. 07027/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11035/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11035 del 2019, proposto da Giuseppe **Dionisi**, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni **Puntarello**, Michelangelo Girandoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del Decreto del Capo della Polizia del 13 agosto 2019 e dei relativi allegati, volto all'avvio del Corso Di Formazione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui ha escluso l'odierno ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al procedimento finalizzato all'assunzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 12/2019, per superamento del requisito anagrafico previsto dal bando di concorso;

- dell'elenco pubblicato in data 16 luglio 2019 volto alla convocazione per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del capo della polizia n. 333-b/12d.3.19 del 6 giugno (doc. 4);

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato in data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui consente l'esclusione dell'odierno ricorrente;

- per quanto possa occorrere, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami in data 15 marzo 2019, nella parte in cui ha modificato i requisiti anagrafici previsti nel bando di concorso indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686, del 18 maggio 2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE
INTIMATA

- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di riammissione del ricorrente negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Capo della Polizia del 13 agosto 2019 nonché nell'elenco pubblicato in data 16 luglio 2019 volto alla convocazione per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed

attitudinale dei candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del capo della polizia n. 333-b/12d.3.19 del 6 giugno;

- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per la ricorrente di accedere alle prove fisiche, alle quali aveva ed ha diritto di accedere in virtù del superamento della prova scritta del concorso, deriva da atti illegittimi ed incostituzionali;

NONCHE' (OVE OCCORRA) PER LA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

- della questione di legittimità costituzionale del comma 2 bis aggiunto dalla legge n. 12/2019 (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019) all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 per contrasto con gli art. 11 delle preleggi, art. 25, 2, 3, 4 e 97 della Costituzione;

- dell'illegittimità del danno subito come conseguenza del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei soggetti ammessi all'espletamento delle prove di efficienza fisica, psichica e attitudinale che si concluderanno in data 11 luglio 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il ricorrente avversa gli atti della procedura avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, ivi compresa la graduatoria dei soggetti da avviare al relativo corso di formazione, nella parte in cui il medesimo ne è rimasto escluso per mancanza del requisito dell'età;

RILEVATO che l'interesse ad impugnare tali atti, a cominciare dal decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, si è attualizzato a seguito della pubblicazione in data 7 giugno 2019 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, con cui la procedura di scorrimento è stata estesa anche ai soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi, come il ricorrente che ha riportato la votazione di 8,3 con conseguente tempestività del ricorso in esame;

RITENUTO, peraltro, che la questione di merito sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante

la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, e, per l'effetto, AMMETTE con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 22 giugno 2020.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei tempi di cui in parte motiva.

Spese al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO